

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

Nn. 470 e 471-C

ALLEGATO 3

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (n. 470-B)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (n. 471-B)

ALLEGATO 3

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 5^a Commissione, con indicazione del relativo
esito procedurale*

INDICE

i legge n. 470-B:

lo 1	
lo 6	
lo 7	
lo 8	
lo 13	
lo 15	
lo 17	
lo 18	
lo 19	
lo 21	
lo 22	
lo 24	
lo 27	
lo 29	
lo 30	

i legge n. 471-B

elle degli stati di previsione

Difesa)

**Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988) (470-B), approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei
deputati**

Art. 1.

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», inserire la seguente voce: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato», con i seguenti importi: «1988: 32.000; 1989: 32.000; 1990: 32.000».

Conseguentemente ridurre della misura corrispondente gli importi relativi alla voce: «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE», sotto la rubrica: «Ministero del tesoro».

1.Tab.B.1

DELL'Osso

Dichiarato inammissibile (4 marzo 1988)

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Riforma ordinamento agenti di custodia», sostituire gli importi con i seguenti: «1988: 115.000; 1989: 130.000; 1990: 165.000».

Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere i commi 13 e 14.

1.Tab.B.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE-
VERS, BOATO

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Riforma ordinamento agenti di custodia», sostituire gli importi con i seguenti: «1988: 90.000; 1989: 160.000; 1990: 180.000».

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», ridurre della misura corrispondente gli importi relativi alla voce: «Piano finanziamento ENEA».

1.Tab.B.4 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Riforma ordinamento agenti di custodia», sostituire gli importi con i seguenti: «1988: 90.000; 1989: 120.000; 1990: 150.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», sopprimere la voce: «Legge-quadro sui trapianti».

1.Tab.B.3 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 4, nella tabella B richiamata, negli: «Accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate», sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Norme in materia di trattamento di disoccupazione (c)», cancellare la lettera (c) e la nota relativa.

Conseguentemente, negli: «Accantonamenti di riduzione della spesa o per maggiori entrate», sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenza di personale nonchè in materia di

revisione del regime contributivo dei contratti di formazione-lavoro (c)», *cancellare la lettera (c) e la nota relativa.*

1.Tab.B.6 ANTONIAZZI, VECCHI, ANDRIANI, SPOSETTI, BOLLINI

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse» sopprimere la voce: «Misure di sostegno delle associazioni e istituzioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse collettivo».

1.Tab.B.5 ANDREATTA

Ritirato (4 marzo 1988)

Al comma 9 sostituire le parole: «1989 e 1990» con le altre: «1988, 1989 e 1990» e le parole: «rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000 miliardi» con le altre: «in lire 2.000 miliardi nel 1988, in lire 3.600 miliardi nel 1989 e in lire 4.000 miliardi nel 1990».

1.1 ALBERICI, MESORACA, ARGAN, CALLARI
GALLI, NOCCHI, CANNATA, BOLLINI

Respinto (4 marzo 1988)

Art. 6.

Aggiungere il seguente comma:

«2. L'importo di lire 500, di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è elevato a lire 20.000».

6.1 IL GOVERNO

Dichiarato inammissibile (4 marzo 1988)

Art. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora entro il 31 dicembre di ciascun anno non si sia diversamente provveduto con apposito provvedimento legislativo o con norma inserita nella legge finanziaria, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo 31 gennaio di ogni anno e a valere per l'anno medesimo, provvede ad adeguare i livelli di reddito che delimitano gli scaglioni delle aliquote previsti dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli importi delle detrazioni d'imposta ed i limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, in misura corrispondente alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo relativa ai dodici mesi precedenti quello dell'emanazione del decreto rispetto al valore medio del medesimo indice relativo all'analogo periodo dell'anno precedente. Gli adeguamenti non sono dovuti se la variazione dell'indice dei prezzi risulta inferiore al 2 per cento. In tal caso le variazioni saranno cumulate con quelle degli anni successivi per determinare la misura degli adeguamenti».

7.3 BRINA, CANNATA, ANDRIANI, CROCCETTA, BOLLINI

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 1 sostituire le parole da: «Con apposita norma» fino a: «a valere per l'anno successivo», con le altre: «Qualora annualmente non si sia disposto diversamente, con apposito provvedimento legislativo a valere per l'anno successivo, il Governo, con apposita norma inserita nella legge finanziaria,» e le parole: «4 per cento» con le altre: «2 per

cento». Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Qualora la variazione percentuale degli indici dei prezzi suddetta risulti inferiore al 2 per cento, questa sarà cumulata con quelle degli anni successivi per determinare la misura degli adeguamenti».

7.4 BRINA, CANNATA, ANDRIANI, CROCETTA, BOLLINI

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Qualora la variazione percentuale degli indici dei prezzi suddetta risulti inferiore al 4 per cento, questa sarà cumulata con quelle degli anni successivi per determinare la misura degli adeguamenti».

7.5 BRINA, CANNATA, ANDRIANI, CROCETTA, BOLLINI

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 6, dopo le parole: «e delle plusvalenze iscritte in bilancio», inserire le altre: «comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento,».

7.2 FAVILLA, LEONARDI, DE CINQUE, CORTESE

Respinto (4 marzo 1988)

All'emendamento 7.1, sostituire il comma 8-ter con i seguenti:

«... La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sulle obbligazioni e sui titoli similari, esclusi i titoli di Stato ed equiparati, è fissata nella misura del 30 per cento per i contratti di

durata inferiore a 12 mesi, del 25 per cento per i contratti di durata compresa tra 12 e 24 mesi, del 18 per cento per i contratti di durata superiore.

... La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui titoli di Stato ed equiparati è fissata nella misura del 13,5 per cento per i titoli di durata inferiore a 12 mesi e dell'11,5 per cento per i titoli di durata superiore.

... Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi nominativi vincolati emessi dalle aziende di credito, nonché sui depositi a risparmio postale».

7.1/1

CAVAZZUTI, RIVA

Respinto (4 marzo 1988)

All'emendamento 7.1, nel comma 8, premettere le parole: «Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale, e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge,».

7.1/2

FORTE

Accolto (4 marzo 1988)

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, è elevata al 30 per cento, salvo quanto disposto dal successivo comma 8-ter.

8-bis. È altresì elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti

nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8-ter. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi vincolati emessi dalle aziende di credito, nonchè sui depositi a risparmio postale.

8-quater. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza dei predetti decreti-legge.

8-quinquies. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato, con esclusione dei depositi di cui al comma 8-ter, al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite».

7.1

IL GOVERNO

Accolto, come modificato dal subemendamento 7.1/2 (4 marzo 1988)

Art. 8.

Al comma 22, sopprimere le parole: «e) vermut, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi».

8.1

FAVILLA, LEONARDI, DE CINQUE, PIZZO,
CORTESE

Respinto (4 marzo 1988)

In via subordinata all'emendamento 8.1, al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'imposta ai prodotti di cui alla suddetta lettera e) si applica con l'aliquota piena sul contenuto forfettario di due litri anidri di alcool per ettolitro di prodotto finito».

8.6 FAVILLA, LEONARDI, DE CINQUE, CORTESE

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 25, dopo le parole: «convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353,», inserire le altre: «e per gli altri prodotti alcolici ad esso soggetti».

8.2 FAVILLA, LEONARDI, DE CINQUE, CORTESE

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 26, dopo le parole: «possono ricevere profumerie alcoliche», inserire le altre: «e gli altri prodotti alcolici di cui al comma 25».

8.3 FAVILLA, LEONARDI, DE CINQUE, CORTESE

Respinto (4 marzo 1988)

Sopprimere il comma 29.

8.7 DUJANY, BOSSI

Respinto (4 marzo 1988)

Sopprimere il comma 30.

8.8

DUJANY, BOSSI

Respinto (4 marzo 1988)

Sopprimere il comma 31.

8.5

RASTRELLI, MANTICA, FLORINO

Respinto (4 marzo 1988)

Sopprimere il comma 31.

8.9

DUJANY, BOSSI

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 36, sostituire le parole: «Le cessioni e importazioni di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 a 15 chilogrammi», con le altre: «Le cessioni e importazioni di gas petroliferi liquefatti imbottigliati o destinati all'imbottigliamento in bombole fino a 15 chilogrammi».

8.4

FAVILLA, LEONARDI, DE CINQUE, CORTESE

Respinto (4 marzo 1988)

Art. 13.

Sopprimere il comma 15.

13.1

ANDREATTA

Ritirato (4 marzo 1988)

Art. 15.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

«4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente non superino complessivamente il 35 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo risultanti da bilancio.

La disposizione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1988. Non si applica comunque alle imprese editoriali che abbiano un introito pubblicitario inferiore a lire 30 miliardi riferito a ciascuna testata. La dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è incrementata di lire 10 miliardi annui».

15.3

GIUSTINELLI, CROCETTA, BOLLINI

Dichiarato inammissibile (4 marzo 1988)

Dopo il comma 12, inserire il seguente (già comma 12 del testo approvato dal Senato, soppresso dalla Camera):

«12-bis. Fermi restando i poteri di coordinamento previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, il Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso

dei termini previsti in disposizioni attuative della citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e dalla delibera CIPE del 28 maggio 1987, si sostituisce agli organi ed ai soggetti competenti alla esecuzione degli interventi ordinari, straordinari o previsti da leggi speciali, adottando, anche in deroga a tutte le disposizioni di legge vigenti, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti necessari per il compimento degli atti omessi e ciò fino alla completa esecuzione degli interventi stessi».

15.1

RASTRELLI, MANTICA

Respinto (4 marzo 1988)

Dopo il comma 56 aggiungere il seguente:

«57.I contributi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono prorogati fino al 31 dicembre 1990».

15.2

DELL'OSSO

Dichiarato inammissibile (4 marzo 1988)

Art. 17.

Sopprimere i commi 18 e 19.

17.1

ANDREATTA

Ritirato (4 marzo 1988)

Art. 18.

Sopprimere il comma 5.

18.1

RASTRELLI, MANTICA

Respinto (4 marzo 1988)

Art. 19.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di eliminare un ricorso improprio al ricovero ospedaliero e la spesa ingiustificata derivante dalla prescrizione incongrua di prestazioni diagnostiche, sono adottate le seguenti misure:

a) le prescrizioni per la diagnostica strumentale e di laboratorio devono indicare le specifiche ipotesi diagnostiche a cui sono dirette;

b) le indagini multiple non possono essere prescritte più di una volta ogni sei mesi per lo stesso paziente, salvo la necessità, documentata da adeguata relazione medica, di completare l'iter diagnostico avviato.

2. Entro 90 giorni il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, definisce con proprio decreto le forme morbose che per le loro caratteristiche particolari esigono prescrizioni multiple di prestazioni strumentali e di laboratorio a intervalli anche inferiori ai sei mesi.

3. Entro 180 giorni il Ministro della sanità, di concerto con le regioni e sentito l'Istituto superiore di sanità, definisce con proprio decreto le modalità di un adeguato programma di monitoraggio, mirante alla raccolta di informazioni su:

a) i profili di prescrizione di indagini strumentali e di laboratorio in rapporto alle ipotesi diagnostiche specificate dalle prescrizioni stesse;

b) i meccanismi che determinano la sottovalutazione delle strutture pubbliche e parallelamente l'eventuale ingiustificato ricorso al settore privato convenzionato.

4. Per tale attività di monitoraggio si utilizzano, ai sensi delle disposizioni vigenti, fondi a destinazione vincolata alle attività dei servizi informativi del Servizio sanitario nazionale.

5. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso di dodici mesi di attività di monitoraggio di cui al comma 4, e valutati gli andamenti

delle prescrizioni di indagini strumentali e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri rispetto ai tre anni precedenti, il Ministro della sanità, di concerto con le regioni e sentito l'Istituto superiore di sanità, predispone, con proprio decreto, un piano con i seguenti obiettivi:

1) il razionale utilizzo delle strutture pubbliche con compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio ospedaliero ed extra-ospedaliero e il loro coordinamento, al fine di evitare duplicazioni sia di strumentazioni e personale addetto, sia di indagini diagnostiche effettuate sullo stesso paziente prima e durante il ricovero ospedaliero;

2) la definizione delle attività cosiddette di ospedale di giorno le quali consentono, in alternativa alla degenza ospedaliera, la effettuazione di indagini strumentali e di laboratorio che di regola esulano dalle competenze delle strutture pubbliche extra-ospedaliere;

3) la identificazione, anche in rapporto a particolari situazioni locali, delle condizioni alle quali può essere ancora giustificato il ricorso, in subordine, al convenzionamento con strutture private. Valutati i risultati del primo anno di monitoraggio, gli accordi contrattuali con la medicina convenzionata devono prevedere norme per la prescrizione multipla di indagini strumentali di laboratorio che tengano conto prioritariamente dei criteri di economicità e di efficacia di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il Ministro dalla sanità, di concerto con le regioni, si fa promotore di una campagna di educazione sanitaria mirante ad informare gli operatori sanitari e la popolazione sul fatto che il ricorso indiscriminato a indagini diagnostiche strumentali e di laboratorio può, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, produrre gravi danni alla salute, sia intralciando la tempestiva identificazione di forme morbose che esigono specifici interventi terapeutici, sia provocando, attraverso la proliferazione dei cosiddetti falsi positivi, interventi terapeutici ingiustificati, produttori di patologie iatrogene.

7. A partire dal 1° marzo 1988 il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è diviso in due fasce.

8. La fascia A risponde alle effettive esigenze di tutela della salute della popolazione e risulta complessivamente gratuita. Essa comprende, nell'ambito di ciascuna categoria di prodotti, esclusivamente i farmaci che, elencati dall'Organizzazione mondiale della sanità, devono considerarsi essenziali, dotati di provata efficacia, favorevole rapporto beneficio-rischio, e rispondenti a criteri di economicità rispetto a farmaci della stessa categoria e tenuto conto nei prezzi della quota eventualmente riconosciuta per la ricerca scientifica. Il numero delle confezioni della fascia A non può superare di tre volte il numero dei farmaci essenziali indicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. La fascia A comprende anche i prodotti ad uso contraccettivo.

9. La fascia B, al fine di rispondere alle esigenze di una progressiva razionalizzazione della produzione, del mercato e dell'uso del farmaco, comprende, temporaneamente e comunque per un periodo non superiore a tre anni:

a) i prodotti che, rispondendo a criteri di efficacia pari a quelli dei prodotti della fascia A, non rispondono a criteri di economicità;

b) i prodotti la cui efficacia è marginale o tuttora in discussione o non sufficientemente comprovata, purchè sia accertato che il loro impiego non comporti rischi per gli assuntori.

10. A tale fascia si applica un *ticket* del 30 per cento per il primo anno, del 40 per cento per il secondo, del 50 per cento per il terzo.

11. La consistenza numerica in termini di specialità incluse nella fascia B deve ritenersi, rispetto al prontuario terapeutico in vigore al 15 settembre 1985, di almeno il 10 per cento il primo anno, il 20 per cento il secondo, fino a raggiungere alla fine del terzo anno il 50 per cento dell'ammontare iniziale. Detta riduzione deve applicarsi in maniera omogenea entro ciascuna delle principali categorie di prodotti. La fascia B viene eliminata dal prontuario terapeutico entro la fine del quarto anno.

12. Onde garantire la fornitura ai fini dell'impiego in casi particolari, soprattutto in ambito ospedaliero, di prodotti che, a seguito delle disposizioni fin qui indicate, potrebbero rendersi indisponibili, il Ministero della sanità deve prendere tempestivamente tutte le misure necessarie all'approvvigionamento, anche direttamente all'estero, e alla distribuzione dei prodotti alle strutture sanitarie che ne facciano motivata richiesta. L'onere finanziario corrispondente a tali misure viene posto a carico del bilancio delle strutture sanitarie medesime.

13. Entro 180 giorni il Ministro della sanità, di concerto con le regioni e sentito l'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità di adeguati programmi di monitoraggio miranti sia alla raccolta dei dati sui profili farmaco-terapeutici e tossicologici, sia all'accertamento di impieghi impropri di farmaci indipendentemente dalla fascia di appartenenza, sia alla valutazione delle condizioni che determinano l'impiego di farmaci della fascia B, lettera a), al posto di farmaci della fascia A e l'impiego di farmaci della fascia B. A tal fine si utilizzano fondi a destinazione vincolata, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle attività dei servizi informativi del Servizio sanitario nazionale.

14. Il prontuario terapeutico deve contenere, per singole categorie di farmaci, le informazioni essenziali sullo stato delle conoscenze scientifiche riguardanti l'efficacia e il rapporto beneficio-rischio, le priorità di impiego dei diversi prodotti sulla base del doppio criterio di efficacia e di economicità, precisando le condizioni alle quali è accettabile il ricorso, in particolari casi, a prodotti di meno elevata priorità, anziché a prodotti di più elevata priorità. Le attività di informazione scientifica su farmaci, sia di competenza delle unità sanitarie locali, sia svolte direttamente dall'industria farmaceutica, in particolare dagli informatori scientifici, dovranno essere conformi ai criteri sopraindicati.

15. Il Ministro della sanità, di concerto con le regioni, si fa promotore di una campagna di educazione sanitaria mirante ad informare gli

operatori sanitari e la popolazione sul fatto che i farmaci della fascia A rispondono effettivamente, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, a tutte le esigenze della terapia in ambito extra-ospedaliero, chiaramente indicando i motivi per i quali il ricorso a prodotti della fascia B non possa recare alcun beneficio aggiuntivo e non risponda a criteri della buona pratica medica.

19.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
BOATO

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 3, sostituire le parole da: «Gli specialisti» fino a: «aggiornati», con le altre: «Tutte le strutture sanitarie e gli specialisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale debbono tenere aggiornati».

19.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
BOATO

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel prontuario devono essere inseriti i soli farmaci che, costituiti dal medesimo principio attivo, presentino il costo minore».

19.5 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
BOATO

Respinto (4 marzo 1988)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Tutti gli atti della Commissione sono pubblici, vengono inviati alle unità sanitarie

locali, ai sindaci dei comuni, alle associazioni dei consumatori perchè provvedano alla loro pubblicizzazione».

19.6 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
BOATO

Respinto (4 marzo 1988)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. A decorrere dal 1° gennaio 1988 è abolita ogni forma di partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche. Ogni diversa disposizione è abrogata».

19.3 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
BOATO

Respinto (4 marzo 1988)

Sopprimere il comma 14.

19.7 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
BOATO

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 20, sostituire le parole: «in forza di norme a carattere nazionale» con le altre: «ivi comprese quelle di medicina omeopatica».

19.4 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
BOATO

Respinto (4 marzo 1988)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dalla data di approvazione della presente legge le cure farmaceutiche e i servizi di analisi e diagnostica forniti al di fuori delle strutture pubbliche, per i soggetti che per livello di reddito o per la caratteristica della malattia non siano stati esclusi dal pagamento di ogni forma di *ticket*, saranno pagati dall'assistito che potrà rivalersi sulla propria USL, secondo i meccanismi dell'assistenza indiretta».

19.8

ANDREATTA

Ritirato (4 marzo 1988)

In via subordinata all'emendamento 19.8, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I *tickets* in materia farmaceutica per analisi e diagnostica sono riconfermati nella misura prevista dalle disposizioni precedenti al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria».

19.9

ANDREATTA

Ritirato (4 marzo 1988)

Dopo l'articolo 19, inserire i seguenti:

«Art. 19-bis.

1. Il Ministro della sanità, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, gli *standards* di personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali.

2. Gli *standards* si applicano alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le unità sanitarie locali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, sulla base dei dati relativi al tasso di utilizzazione dei posti letto nel triennio 1985-1987, formulano proposte alle regioni o province autonome per la rideterminazione, in diminuzione o in aumento, dei posti letto delle divisioni per acuti e per la conseguente revisione degli organici del personale degli ospedali pubblici, sulla base dei seguenti criteri:

a) assicurare in ciascuna divisione il tasso di utilizzazione medio annuo del 75 per cento, con esclusione delle divisioni di terapia intensiva e di malattie infettive;

b) evitare attese di ricovero, per i casi non urgenti, superiori di norma a quindici giorni;

c) applicare gli *standards* di cui al comma 1 alla nuova consistenza dei posti letto.

4. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine indicato dal comma 3, fissano la consistenza dei posti letto dei singoli ospedali e le corrispondenti piante organiche, anche in assenza di proposte da parte delle unità sanitarie locali e, se necessario, in difformità dei piani sanitari regionali vigenti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

a) applicare i parametri tendenziali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) evitare la soppressione di divisioni o servizi specialistici quando non esistano ospedali con specialità corrispondenti entro distanze o percorrenze predeterminate per tipi di area, previo parere del Consiglio sanitario nazionale;

c) per il personale eventualmente in eccedenza rispetto alle nuove dotazioni orga-

niche, applicare gli istituti normativi e contrattuali vigenti in materia di mobilità.

5. In caso di omissione degli adempimenti previsti dai commi 3 e 4, il Consiglio dei ministri conferisce al Ministro della sanità apposita delega per l'adozione di tutti gli atti sostitutivi necessari, informandone il Parlamento.

6. È fatto divieto, per l'anno 1988, alle unità sanitarie locali di assumere personale a seguito della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, prima della rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 4 e dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del citato decreto presidenziale n. 270 del 1987.

7. Situazioni particolari che richiedano assunzioni in deroga sono segnalate alla giunta regionale o provinciale, che può autorizzare la copertura dei posti dandone comunicazione motivata ai Ministri della sanità, del tesoro e per gli affari regionali.

8. È fatta salva la possibilità di copertura dei posti per i quali, alla data del 31 dicembre 1987, sono stati banditi i relativi concorsi, sempre che non si riferiscano a posti soppressi o istituiti in connessione con la riduzione dell'orario di lavoro.

9. A garanzia dell'uniformità assistenziale in materia di ricoveri ospedalieri e della qualificazione della prestazione in termini sanitari ed economici, i medici di medicina generale e gli specialisti pediatri di libera scelta, convenzionati con le unità sanitarie locali, in caso di ricovero ordinario dei propri assistiti sono tenuti a formulare richiesta motivata accompagnata dall'apposita scheda sanitaria prevista dalle convenzioni, corredata dalle notizie concernenti gli eventuali accertamenti diagnostici e di laboratorio effettuati.

10. In caso di ricovero d'urgenza la documentazione di accompagnamento di cui al comma 9 deve essere fatta pervenire all'ospedale, per iniziativa del medico curante o a

richiesta dell'ospedale stesso, entro tre giorni dal ricovero.

11. Il medico che decide l'accettazione d'urgenza accerta se il medico curante è a conoscenza del ricovero. Con decreto del Ministro della sanità viene regolamentata la relativa procedura.

12. Le direzioni sanitarie degli ospedali sono responsabili dell'osservanza delle norme di cui ai commi precedenti e hanno l'obbligo di segnalare alle unità sanitarie locali competenti le inadempienze per i provvedimenti conseguenti a norma di convenzione.

13. La recidiva nell'inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale».

19.0.1

IL GOVERNO

Ritirato (4 marzo 1988)

«Art. 19-ter.

1. Nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero della sanità per l'attuazione di programmi e di interventi mirati alla lotta ed alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, il Ministro della sanità provvede, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, alla erogazione delle somme occorrenti per la costruzione o per la ristrutturazione di appositi reparti o sezioni ospedaliere, nonché di quelle occorrenti per programmi di informazione e prevenzione a carattere nazionale o volti particolarmente a favore delle strutture sedi di grandi comunità. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto delle spese impegnate sugli stanziamenti dei singoli capitoli dal Ministero della sanità.

2. Sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1988 è riservato, quale quota a destinazione vincolata ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, l'importo di lire 850 miliardi per attività

individuare con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2 viene riservato l'importo di lire 110 miliardi per programmi speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457/CEE del 15 settembre 1986. È altresì riservato l'importo di lire 25 miliardi per il potenziamento delle attività svolte dai consulenti familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.

4. Le quote di cui ai commi 2 e 3 possono essere utilizzate, per non più del 50 per cento del loro ammontare, per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di ristrutturazione».

19.0.2

IL GOVERNO

Dichiarato inammissibile relativamente al comma 1, ritirato per la restante parte (4 marzo 1988)

Art. 21.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Il pagamento delle pensioni nella misura prevista nel comma 6 è condizionato al versamento, lungo l'arco degli anni di lavoro dell'assicurato, di un ammontare di contributi pagati sui redditi superiore a quello corrispondente al tetto pensionistico e tale da finanziare, senza alcuna integrazione, la pensione oltre il tetto. In caso di versamenti insufficienti la pensione oltre tetto sarà proporzionalmente ridotta.

6-ter. Il Governo, entro dodici mesi, dovrà provvedere a unificare tutti i trattamenti di pensione che superano il tetto pensionistico su una base meramente contributiva, garantendo altresì per i trattamenti superiori al tetto

l'effettiva opzione tra l'INPS e altre forme di risparmio contrattuale».

21.1

ANDREATTA

Respinto (4 marzo 1988)

Art. 22.

Sopprimere il comma 2.

22.1

LIBERTINI, GIUSTINELLI, ANDRIANI, VIGNOLA, BOLLINI

Respinto (4 marzo 1988)

Sopprimere il comma 3.

22.2

LIBERTINI, GIUSTINELLI, ANDRIANI, VIGNOLA, BOLLINI

Respinto (4 marzo 1988)

Art. 24.

Al comma 2, dopo le parole: «Zecca dello Stato,» inserire le altre: «delle Università,».

24.1

BOMPIANI, BONO PARRINO, VESENTINI, AGNELLI Arduino, ALBERICI, SPITELLA, STRIK LIEVERS

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 3 sopprimere il periodo da: «Per l'anno 1988, alle assunzioni di personale» fino a: «della citata legge n. 56 del 1987».

24.2

TRIGLIA, VETERE, BOLLINI

Respinto (4 marzo 1988)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Limitatamente al 1° semestre del 1988 si potrà, inoltre, procedere alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate le prove.

3-ter. Ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, alle assunzioni si provvederà secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 1987, n. 392; nel caso non siano già state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al citato decreto n. 392 del 1987, si potrà provvedere in base alle precedenti disposizioni».

24.3

TRIGLIA, VETERE, BOLLINI

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 5 sopprimere il periodo da: «Ove non siano state attivate le graduatorie» fino a: «sulla base delle precedenti disposizioni».

24.4

TRIGLIA, VETERE, BOLLINI

Respinto (4 marzo 1988)

Al comma 5 sostituire le lettere a), b), c) con le seguenti:

«a) per le assunzioni - nel limite del 20 per cento, con arrotondamento alla unità superiore - relative a posti disponibili di organico istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo. Il predetto limite è elevato al 30 per cento nel caso che i posti disponibili di organico rappresentino una

quota superiore al 50 per cento dei posti occupati;

b) per le assunzioni per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie nei limiti corrispondenti alla media della spesa complessivamente sostenuta per le assunzioni effettuate nell'ultimo triennio, aumentata del 10 per cento;

c) per le assunzioni presso gli enti locali, le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi nei posti che si siano resi vacanti nell'ultimo biennio».

24.5

TRIGLIA, VETERE, BOLLINI

Respinto (4 marzo 1988)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Non rientrano nelle disposizioni di cui ai precedenti commi, le assunzioni del personale delle università, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910».

24.6

ALBERICI, NOCCHI, ANDRIANI, SPOSETTI, BOLLINI

Respinto (4 marzo 1988)

Art. 27.

Stralciare l'articolo.

27.4

VITALONE, ACQUARONE, MURMURA, DI LEMBO, PINTO, COVIELLO, ZECCHINO, SALERNO, GALLO, DELL'OSSO, AZZARÀ, MANCIA, FORTE

Accolto (4 marzo 1988)

Stralciare l'articolo.

27.5

RASTRELLI, MANTICA

Accolto (4 marzo 1988)

Sopprimere l'articolo.

27.1

DELL'OSSO

Precluso dall'accoglimento degli emendamenti 27.4 e 27.5 (4 marzo 1988)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

27.6

RASTRELLI, MANTICA, FLORINO

Precluso dall'accoglimento degli emendamenti 27.4 e 27.5 (4 marzo 1988)

In via subordinata all'emendamento 27.6, al comma 1, sostituire le parole da: «Le somme extra-stipendio» fino a: «gli organi giudiziari e costituzionali», con le altre: «Le somme extra-stipendio dovute ai dipendenti degli organi giudiziari e costituzionali».

27.7

RASTRELLI, MANTICA, FLORINO

Precluso dall'accoglimento degli emendamenti 27.4 e 27.5 (4 marzo 1988)

Al comma 1, sostituire le parole: «da coloro che sono tenuti ad erogarle» fino alla fine del periodo, con le altre: «dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, ovvero dell'ente, amministrazione o azienda di appar-

tenenza nella misura del 20 per cento della somma spettante».

27.2 AZZARÀ, PARISI, CORTESE, GIACOVAZZO

Ritirato (4 marzo 1988)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole:
«, nonchè i compensi per la partecipazione a commissione di esami scolastici di ogni ordine e grado e alla partecipazione alle commissioni tributarie».

27.8 MAFFIOLETTI, SPOSETTI, BOLLINI

Precluso dall'accoglimento degli emendamenti 27.4 e 27.5 (4 marzo 1988)

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

27.3 AZZARÀ, PARISI, CORTESE, GIACOVAZZO

Ritirato (4 marzo 1988)

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente (già articolo 39 del testo approvato dal Senato, soppresso dalla Camera):

«Art. 29-bis

1. Alla liquidazione degli indennizzi, relativi ai beni già siti nel territorio metropolitano, in Libia, in Africa Orientale, nel Dodecanneso, in Albania e nel territorio annesso all'Italia con regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291,

convertito dalla legge 27 aprile 1943, n. 385, perduti precedentemente al Trattato di pace, o per sanzione dello stesso, ed a prescindere da quelli per i quali è già prevista una apposita aliquota con l'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è riservata la percentuale del 20 per cento della quota annua di finanziamento disponibile in relazione alla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive integrazioni».

29.0.1 RASTRELLI, MANTICA, FLORINO
Respinto (4 marzo 1988)

Art. 30

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono così integrati:

a) l'ammontare del fondo perequativo per le province è elevato, per l'anno 1988, da lire 650 miliardi a complessive lire 686,6 miliardi. L'incremento di lire 36,6 miliardi è portato in aumento alla quota di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del suddetto decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, che è così determinata in complessive lire 265,6 miliardi;

b) l'ammontare del fondo perequativo per i comuni è elevato, per l'anno 1988, da lire 2.720 miliardi a complessive lire 3.830,6 miliardi. L'incremento di lire 1.110,6 miliardi è portato in aumento alla quota di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1), del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, che è così elevata da lire 367,2 miliardi a complessive lire 1.477, 8 miliardi;

c) l'ammontare del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è elevato, per l'anno 1988, da lire 31,2 miliardi a complessive lire 60 miliardi;

d) il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del più volte citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è elevato da lire 20 miliardi a lire 20,143 miliardi. Per l'anno 1989 il fondo è ulteriormente incrementato di lire 20,271 miliardi per l'attribuzione del concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988;

e) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per le comunità montane è elevata da lire 168 miliardi a lire 169 miliardi per l'anno 1988.

1-bis. Il secondo periodo dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è così sostituito: «Detto fondo è maggiorato per l'anno 1988 di lire 1.050,930 miliardi, di cui lire 935,810 miliardi per i comuni e lire 115,120 miliardi per le province, e per l'anno 1989 di lire 1.052,300 miliardi, di cui lire 937 miliardi per i comuni e lire 115,300 miliardi per le province».

1-ter. A decorrere dall'anno 1988, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed all'articolo 6, trentatreesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevata a lire 900 milioni annui».

30.2

ANDREATTA

Ritirato (4 marzo 1988)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 1988 è assegnato a comuni, amministrazioni provinciali e comunità

montane un ulteriore fondo di lire 800 miliardi per finanziamento di spese di personale, da ripartire secondo i criteri previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440».

30.3

TRIGLIA, VETERE, BOLLINI

Respinto (4 marzo 1988)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 21, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono maggiorate del 4 per cento le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 8, comma 21».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Interventi a favore della finanza regionale» sostituire gli importi con i seguenti: «1988: 15.800; 1989: 591.300; 1990: 614.900».

30.1

ANDREATTA

Ritirato (4 marzo 1988)

Al comma 8, dopo le parole: «dei Mediocrediti regionali» aggiungere le altre: «e degli Istituti e Sezioni di credito speciale».

30.4

Pizzo

Ritirato (4 marzo 1988)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (471-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

EMENDAMENTI ALLE TABELLE

- Stato di previsione del Ministero della difesa
(Tabella 12)

Al capitolo 4011, ridurre le previsioni di competenza e di cassa per 120 miliardi.

14.Tab. 12.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Respinto (4 marzo 1988)
